



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Bollettino

Settimanale

Anno XXIII - n. 32

Publicato sul sito *www.agcm.it*  
19 agosto 2013



## SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
<b>A407C - CONTO TV/SKY ITALIA</b>	
<i>Provvedimento n. 24474</i>	5
<b>A446 - (QG1) ALMA ENERGY TRADING SRL - 2013</b>	
<i>Provvedimento n. 24475</i>	7
<b>A447 - (QG2) BG GAS MARKETING AND TRADING - 2013</b>	
<i>Provvedimento n. 24476</i>	9
<b>A453 - (QG8) ENERGETIC SPA - 2013</b>	
<i>Provvedimento n. 24482</i>	11
<b>A454 - (QG9) ENERGETIC SOURCE SPA - 2013</b>	
<i>Provvedimento n. 24483</i>	13
<b>A455 - (QG10) ENERGY.COM SPA - 2013</b>	
<i>Provvedimento n. 24484</i>	15
<b>A457 - (QG12) ENOVA SRL - 2013</b>	
<i>Provvedimento n. 24486</i>	17
<b>A458 - (QG13) ERG SPA - 2013</b>	
<i>Provvedimento n. 24487</i>	19
<b>A459 - (QG14) EXERGIA SPA - 2013</b>	
<i>Provvedimento n. 24488</i>	21
<b>A460 - (QG15) GALA SPA - 2013</b>	
<i>Provvedimento n. 24489</i>	23
<b>A461 - (QG16) GAS PLUS ITALIANA SRL - 2013</b>	
<i>Provvedimento n. 24490</i>	25
<b>A463 - (QG18) GRUPPO OPENLOGS SRL - 2013</b>	
<i>Provvedimento n. 24492</i>	27
<b>A465 - (QG20) PHLOGAS SRL - 2013</b>	
<i>Provvedimento n. 24494</i>	29
<b>A466 - (QG21) REPOWER ITALIA SPA - 2013</b>	
<i>Provvedimento n. 24495</i>	31
<b>A467 - (QG22) ROMA GAS &amp; POWER SPA - 2013</b>	
<i>Provvedimento n. 24496</i>	33
<b>A468 - (QG23) SINERGIE ITALIANE SRL - 2013</b>	
<i>Provvedimento n. 24497</i>	35
<b>A469 - (QG24) SUISSEGAS ITALIA SPA - 2013</b>	
<i>Provvedimento n. 24498</i>	37
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	39
<b>IP192 - EDREAMS-PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO</b>	
<i>Provvedimento n. 24459</i>	39
<b>PS8920 - FUTURE BAY – MANCATA CONSEGNA MERCE</b>	
<i>Avviso della comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria</i>	45



## INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

### **A407C - CONTO TV/SKY ITALIA**

*Provvedimento n. 24474*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013;

SENTITO il Relatore Prof. Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modifiche;

VISTO l'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE (già articolo 82 del Trattato CE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora articoli 101 e 102 TFUE);

VISTA la propria delibera del 2 ottobre 2008, con la quale è stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, un'istruttoria nei confronti della società Sky Italia S.r.l. per accertare l'esistenza di eventuali violazioni dell'articolo 82 del Trattato CE (ora articolo 102 TFUE), consistenti in condotte discriminatorie nella fornitura di servizi di accesso alla piattaforma satellitare, idonee a limitare lo sviluppo della concorrenza del mercato italiano della pay-TV;

VISTA la comunicazione del 22 gennaio 2010, con la quale la società Sky Italia S.r.l. ha presentato impegni, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, illustrati nell'apposito *“Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90”*;

VISTA la propria delibera del 4 febbraio 2010, con la quale è stata decisa la pubblicazione degli impegni sul sito dell'Autorità, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni;

VISTE le osservazioni pervenute da terzi interessati;

VISTA la memoria presentata dalla società Sky Italia S.r.l. in data 31 marzo 2010, contenente anche modifiche accessorie degli impegni presentati in data 22 gennaio 2010;

VISTI tutti gli atti del procedimento e, in particolare, il proprio provvedimento del 7 luglio 2010, n. 21316, con il quale è stato deliberato di chiudere il procedimento A407, accogliendo gli impegni presentati dalla società Sky Italia S.r.l.;

VISTA la sentenza del TAR del Lazio, Sezione I, del 9 maggio 2011, n. 3964/2011, con la quale è stato annullato il suddetto provvedimento ed è stato disposto che *“l'Autorità, pertanto, nell'esecuzione della presente sentenza è tenuta a riprendere il procedimento, nel pieno esercizio del potere ad essa attribuito dalla legge, dal momento in cui lo stesso è stato illegittimamente interrotto”*;

VISTO il proprio ricorso avverso la suddetta sentenza, depositato al Consiglio di Stato in data 3 ottobre 2011;

RITENUTO, in ogni caso, che, in esecuzione dell'ordine del giudice amministrativo, occorre procedere alla riapertura del procedimento;

**DELIBERA**

a) in ottemperanza all'ordine del giudice amministrativo, la riapertura del procedimento A407 avviato, in data 2 ottobre 2008, nei confronti della società Sky Italia S.r.l., fatte salve le determinazioni del Consiglio di Stato in esito al ricorso avverso la sentenza n. 3964/2011 del TAR Lazio;

b) la fissazione del termine di giorni trenta decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Massimo Ferrero;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti, nonché da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 maggio 2014.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**A446 - (QG1) ALMA ENERGY TRADING SRL - 2013***Provvedimento n. 24475*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130, e in particolare il comma 1 dell'art. 3, secondo il quale ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti deve attestare entro cinque giorni dalla pubblicazione delle informazioni di cui al successivo comma 3 sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico la propria quota di mercato all'ingrosso relativa ad attività ed operazioni aventi ad oggetto gas naturale, e il comma 6 del medesimo art. 3, secondo il quale, nel caso in cui un soggetto tenuto agli obblighi di cui al comma 1 omette di presentare nei termini l'attestazione, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, infligge al medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata la attestazione;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la comunicazione della società Snam Rete Gas S.p.A. pervenuta in data 18 maggio 2013;

VISTO il comunicato del 3 maggio 2013 pubblicato sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e relativo ai valori di cui all'art. 3 comma 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130;

CONSIDERATO che la società Alma Energy Trading S.r.l., secondo quanto comunicato da Snam Rete Gas S.p.A. con lettera pervenuta il 18 maggio 2013, risulta aver immesso gas nella rete nazionale di gasdotti nel corso dell'anno termico convenzionale intercorso tra il 1° aprile 2012 e il 31 marzo 2013;

CONSIDERATO, pertanto, che la società Alma Energy Trading S.r.l. era obbligata ad effettuare la attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso di cui al comma 1 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130, entro cinque giorni dalla pubblicazione sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico dei valori di cui all'art. 3 comma 3 del predetto decreto, avvenuta con comunicato del 3 maggio 2013;

CONSIDERATO altresì che ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130, la predetta attestazione doveva essere trasmessa dalla società Alma Energy Trading S.r.l. al Ministero stesso, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e che ad oggi la medesima Alma Energy Trading S.r.l. non risulta aver effettuato la predetta trasmissione a nessuno dei tre enti indicati dalla norma;

CONSIDERATO, infine, che l'art. 3 comma 6 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130, prescrive che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, infligga ai soggetti tenuti agli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 3 del medesimo decreto che abbiano omissso di presentare nei termini la attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata l'attestazione;

**DELIBERA**

- a) di contestare alla società Alma Energy Trading S.r.l. la violazione dell'obbligo di presentazione della attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130;
- b)
- b) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130, nei confronti della società Alma Energy Trading S.r.l. per l'inottemperanza agli obblighi di presentazione della attestazione della propria quota di mercato di cui alla precedente lettera a);
- c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Carlo Bardini;
- d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza dai legali rappresentanti della società Alma Energy Trading S.r.l., ovvero da persone da essa delegate;
- e) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti;
- f) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---



**A447 - (QG2) BG GAS MARKETING AND TRADING - 2013***Provvedimento n. 24476*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130, e in particolare il comma 1 dell'art. 3, secondo il quale ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti deve attestare entro cinque giorni dalla pubblicazione delle informazioni di cui al successivo comma 3 sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico la propria quota di mercato all'ingrosso relativa ad attività ed operazioni aventi ad oggetto gas naturale, e il comma 6 del medesimo art. 3, secondo il quale, nel caso in cui un soggetto tenuto agli obblighi di cui al comma 1 omette di presentare nei termini l'attestazione, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, infligge al medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata la attestazione;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la comunicazione della società Snam Rete Gas S.p.A. pervenuta in data 18 maggio 2013;

VISTO il comunicato del 3 maggio 2013 pubblicato sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e relativo ai valori di cui all'art. 3 comma 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130;

CONSIDERATO che la società Bg Gas Marketing And Trading, secondo quanto comunicato da Snam Rete Gas S.p.A. con lettera pervenuta il 18 maggio 2013, risulta aver immesso gas nella rete nazionale di gasdotti nel corso dell'anno termico convenzionale intercorso tra il 1° aprile 2012 e il 31 marzo 2013;

CONSIDERATO, pertanto, che la società Bg Gas Marketing And Trading era obbligata ad effettuare la attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso di cui al comma 1 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130 entro cinque giorni dalla pubblicazione sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico dei valori di cui all'art. 3 comma 3 del predetto decreto, avvenuta con comunicato del 3 maggio 2013;

CONSIDERATO altresì che ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130, la predetta attestazione doveva essere trasmessa dalla società Bg Gas Marketing And Trading al Ministero stesso, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e che ad oggi la medesima Bg Gas Marketing And Trading non risulta aver effettuato la predetta trasmissione a nessuno dei tre enti indicati dalla norma;

CONSIDERATO, infine, che l'art. 3 comma 6 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130, prescrive che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, infligga ai soggetti tenuti agli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 3 del medesimo decreto che abbiano omissso di presentare nei termini la attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata l'attestazione;

## DELIBERA

- a) di contestare alla società Bg Gas Marketing And Trading la violazione dell'obbligo di presentazione della attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130;
- b)
- b) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130, nei confronti della società Bg Gas Marketing And Trading per l'inottemperanza agli obblighi di presentazione della attestazione della propria quota di mercato di cui alla precedente lettera a);
- c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Carlo Bardini;
- d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza dai legali rappresentanti della società Bg Gas Marketing And Trading, ovvero da persone da essa delegate;
- e) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti;
- f) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**A453 - (QG8) ENERGETIC SPA - 2013***Provvedimento n. 24482*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013;

SENTITO il Relatore Dott. Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, e in particolare il comma 1, dell'art. 3, secondo il quale ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti deve attestare entro cinque giorni dalla pubblicazione delle informazioni di cui al successivo comma 3 sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico la propria quota di mercato all'ingrosso relativa ad attività ed operazioni aventi ad oggetto gas naturale e il comma 6, del medesimo art. 3, secondo il quale, nel caso in cui un soggetto tenuto agli obblighi di cui al comma 1, omette di presentare nei termini l'attestazione, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligge al medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata la attestazione;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la comunicazione della società Snam Rete Gas S.p.A. pervenuta in data 18 maggio 2013;

VISTO il comunicato del 3 maggio 2013 pubblicato sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e relativo ai valori di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130;

CONSIDERATO che la società Energetic S.p.A., secondo quanto comunicato da Snam Rete Gas S.p.A. con lettera pervenuta il 18 maggio 2013 risulta aver immesso gas nella rete nazionale di gasdotti nel corso dell'anno termico convenzionale intercorso tra il 1 aprile 2012 e il 31 marzo 2013;

CONSIDERATO, pertanto, che la società Energetic S.p.A. era obbligata ad effettuare la attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso di cui al comma 1 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130 entro cinque giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico dei valori di cui all'art. 3, comma 3, del predetto decreto, avvenuta con comunicato del 3 maggio 2013;

CONSIDERATO altresì che ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, la predetta attestazione doveva essere trasmessa dalla società Energetic S.p.A. al Ministero stesso, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e che ad oggi la medesima Energetic S.p.A. non risulta aver effettuato la predetta trasmissione a nessuno dei tre enti indicati dalla norma;

CONSIDERATO, infine, che l'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130 prescrive che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligga ai soggetti tenuti agli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 3 del medesimo decreto che abbiano omissso di presentare nei termini la attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata l'attestazione

**DELIBERA**

- a) di contestare alla società Energetic S.p.A. la violazione dell'obbligo di presentazione della attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130;
- b) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, nei confronti della società Energetic S.p.A. per l'inottemperanza agli obblighi di presentazione della attestazione della propria quota di mercato di cui alla precedente lettera a);
- c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Carlo Bardini;
- d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza dai legali rappresentanti della società Energetic S.p.A., ovvero da persone da essa delegate;
- e) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti;
- f) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Roberto Chieppa*

**IL PRESIDENTE**  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**A454 - (QG9) ENERGETIC SOURCE SPA - 2013***Provvedimento n. 24483*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013;

SENTITO il Relatore Dott. Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, e in particolare il comma 1, dell'art. 3, secondo il quale ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti deve attestare entro cinque giorni dalla pubblicazione delle informazioni di cui al successivo comma 3, sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico la propria quota di mercato all'ingrosso relativa ad attività ed operazioni aventi ad oggetto gas naturale e il comma 6 del medesimo art. 3, secondo il quale, nel caso in cui un soggetto tenuto agli obblighi di cui al comma 1 omette di presentare nei termini l'attestazione, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligge al medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata la attestazione;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la comunicazione della società Snam Rete Gas S.p.A. pervenuta in data 18 maggio 2013;

VISTO il comunicato del 3 maggio 2013 pubblicato sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e relativo ai valori di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130;

CONSIDERATO che la società Energetic Source S.p.A., secondo quanto comunicato da Snam Rete Gas S.p.A. con lettera pervenuta il 18 maggio 2013 risulta aver immesso gas nella rete nazionale di gasdotti nel corso dell'anno termico convenzionale intercorso tra il 1 aprile 2012 e il 31 marzo 2013;

CONSIDERATO, pertanto, che la società Energetic Source S.p.A. era obbligata ad effettuare la attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso di cui al comma 1, dell'art. 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130 entro cinque giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico dei valori di cui all'art. 3, comma 3, del predetto decreto, avvenuta con comunicato del 3 maggio 2013;

CONSIDERATO altresì che ai sensi del comma 3, dell'art. 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, la predetta attestazione doveva essere trasmessa dalla società Energetic Source S.p.A. al Ministero stesso, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e che ad oggi la medesima Energetic Source S.p.A. non risulta aver effettuato la predetta trasmissione a nessuno dei tre enti indicati dalla norma;

CONSIDERATO, infine, che l'art. 3 comma 6 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130 prescrive che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligga ai soggetti tenuti agli obblighi di cui al comma 1, dell'art. 3, del medesimo decreto che abbiano omissso di presentare nei termini la attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata l'attestazione

**DELIBERA**

- a) di contestare alla società Energetic Source S.p.A. la violazione dell'obbligo di presentazione della attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso previsto dall'art. 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130;
- b) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, nei confronti della società Energetic Source S.p.A. per l'inottemperanza agli obblighi di presentazione della attestazione della propria quota di mercato di cui alla precedente lettera a);
- c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Carlo Bardini;
- d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza dai legali rappresentanti della società Energetic Source S.p.A. , ovvero da persone da essa delegate;
- e) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti;
- f) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Roberto Chieppa*

**IL PRESIDENTE**  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**A455 - (QG10) ENERGY.COM SPA - 2013***Provvedimento n. 24484*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013;

SENTITO il Relatore Prof. Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, e in particolare il comma 1 dell'art. 3, secondo il quale ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti deve attestare entro cinque giorni dalla pubblicazione delle informazioni di cui al successivo comma 3, sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico la propria quota di mercato all'ingrosso relativa ad attività ed operazioni aventi ad oggetto gas naturale e il comma 6, del medesimo art. 3, secondo il quale, nel caso in cui un soggetto tenuto agli obblighi di cui al comma 1 omette di presentare nei termini l'attestazione, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligge al medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata la attestazione;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la comunicazione della società Snam Rete Gas S.p.A. pervenuta in data 18 maggio 2013;

VISTO il comunicato del 3 maggio 2013 pubblicato sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e relativo ai valori di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130;

CONSIDERATO che la società Energy.Com S.p.A., secondo quanto comunicato da Snam Rete Gas S.p.A. con lettera pervenuta il 18 maggio 2013 risulta aver immesso gas nella rete nazionale di gasdotti nel corso dell'anno termico convenzionale intercorso tra il 1 aprile 2012 e il 31 marzo 2013;

CONSIDERATO, pertanto, che la società Energy.Com S.p.A. era obbligata ad effettuare la attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso di cui al comma 1, dell'art. 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130 entro cinque giorni dalla pubblicazione sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico dei valori di cui all'art. 3, comma 3, del predetto decreto, avvenuta con comunicato del 3 maggio 2013;

CONSIDERATO altresì che ai sensi del comma 3, dell'art. 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, la predetta attestazione doveva essere trasmessa dalla società Energy.Com S.p.A. al Ministero stesso, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e che ad oggi la medesima Energy.Com S.p.A. non risulta aver effettuato la predetta trasmissione a nessuno dei tre enti indicati dalla norma;

CONSIDERATO, infine, che l'art. 3 comma 6 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130 prescrive che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligga ai soggetti tenuti agli obblighi di cui al comma 1, dell'art. 3, del medesimo decreto che abbiano omissso di presentare nei termini la attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata l'attestazione

**DELIBERA**

- a) di contestare alla società Energy.Com S.p.A. la violazione dell'obbligo di presentazione della attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso previsto dall'art. 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130;
- b) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, nei confronti della società Energy.Com S.p.A. per l'inottemperanza agli obblighi di presentazione della attestazione della propria quota di mercato di cui alla precedente lettera a);
- c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Carlo Bardini;
- d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza dai legali rappresentanti della società Energy.Com S.p.A., ovvero da persone da essa delegate;
- e) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti;
- f) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Roberto Chieppa*

**IL PRESIDENTE**  
*Giovanni Pitruzzella*

---



**A457 - (QG12) ENOVA SRL - 2013***Provvedimento n. 24486*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, e in particolare il comma 1, dell'art. 3, secondo il quale ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti deve attestare entro cinque giorni dalla pubblicazione delle informazioni di cui al successivo comma 3, sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico la propria quota di mercato all'ingrosso relativa ad attività ed operazioni aventi ad oggetto gas naturale e il comma 6, del medesimo art. 3, secondo il quale, nel caso in cui un soggetto tenuto agli obblighi di cui al comma 1, omette di presentare nei termini l'attestazione, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligge al medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata la attestazione;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la comunicazione della società Snam Rete Gas S.p.A. pervenuta in data 18 maggio 2013;

VISTO il comunicato del 3 maggio 2013 pubblicato sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e relativo ai valori di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130;

CONSIDERATO che la società Enova S.r.l., secondo quanto comunicato da Snam Rete Gas S.p.A. con lettera pervenuta il 18 maggio 2013 risulta aver immesso gas nella rete nazionale di gasdotti nel corso dell'anno termico convenzionale intercorso tra il 1 aprile 2012 e il 31 marzo 2013;

CONSIDERATO, pertanto, che la società Enova S.r.l. era obbligata ad effettuare la attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso di cui al comma 1, dell'art. 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130 entro cinque giorni dalla pubblicazione sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico dei valori di cui all'art. 3 comma 3 del predetto decreto, avvenuta con comunicato del 3 maggio 2013;

CONSIDERATO altresì che ai sensi del comma 3, dell'art. 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, la predetta attestazione doveva essere trasmessa dalla società Enova S.r.l. al Ministero stesso, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e che ad oggi la medesima Enova S.r.l. non risulta aver effettuato la predetta trasmissione a nessuno dei tre enti indicati dalla norma;

CONSIDERATO, infine, che l'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130 prescrive che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligga ai soggetti tenuti agli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 3 del medesimo decreto che abbiano omesso di presentare nei termini la attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata l'attestazione

**DELIBERA**

- a) di contestare alla società Enova S.r.l. la violazione dell'obbligo di presentazione della attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso previsto dall'art. 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130;
- b) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, nei confronti della società Enova S.r.l. per l'inottemperanza agli obblighi di presentazione della attestazione della propria quota di mercato di cui alla precedente lettera a);
- c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Carlo Bardini;
- d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza dai legali rappresentanti della società Enova S.r.l. , ovvero da persone da essa delegate;
- e) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti;
- f) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Roberto Chieppa*

**IL PRESIDENTE**  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**A458 - (QG13) ERG SPA - 2013***Provvedimento n. 24487*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, e in particolare il comma 1, dell'art. 3, secondo il quale ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti deve attestare entro cinque giorni dalla pubblicazione delle informazioni di cui al successivo comma 3, sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico la propria quota di mercato all'ingrosso relativa ad attività ed operazioni aventi ad oggetto gas naturale e il comma 6, del medesimo art. 3, secondo il quale, nel caso in cui un soggetto tenuto agli obblighi di cui al comma 1 omette di presentare nei termini l'attestazione, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligge al medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata la attestazione;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la comunicazione della società Snam Rete Gas S.p.A., pervenuta in data 18 maggio 2013;

VISTO il comunicato del 3 maggio 2013 pubblicato sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e relativo ai valori di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130;

CONSIDERATO che la società Erg S.p.A., secondo quanto comunicato da Snam Rete Gas S.p.A. con lettera pervenuta il 18 maggio 2013 risulta aver immesso gas nella rete nazionale di gasdotti nel corso dell'anno termico convenzionale intercorso tra il 1 aprile 2012 e il 31 marzo 2013;

CONSIDERATO, pertanto, che la società Erg S.p.A. era obbligata ad effettuare la attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso di cui al comma 1 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130 entro cinque giorni dalla pubblicazione sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico dei valori di cui all'art. 3, comma 3, del predetto decreto, avvenuta con comunicato del 3 maggio 2013;

CONSIDERATO altresì che ai sensi del comma 3, dell'art. 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, la predetta attestazione doveva essere trasmessa dalla società Erg S.p.A. al Ministero stesso, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e che ad oggi la medesima Erg S.p.A. non risulta aver effettuato la predetta trasmissione a nessuno dei tre enti indicati dalla norma;

CONSIDERATO, infine, che l'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130 prescrive che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligga ai soggetti tenuti agli obblighi di cui al comma 1, dell'art. 3, del medesimo decreto che abbiano omesso di presentare nei termini la attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata l'attestazione

**DELIBERA**

- a) di contestare alla società Erg S.p.A. la violazione dell'obbligo di presentazione della attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130;
- b) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, nei confronti della società Erg S.p.A. per l'inottemperanza agli obblighi di presentazione della attestazione della propria quota di mercato di cui alla precedente lettera a);
- c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Carlo Bardini;
- d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza dai legali rappresentanti della società Erg S.p.A., ovvero da persone da essa delegate;
- e) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti;
- f) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Roberto Chieppa*

**IL PRESIDENTE**  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**A459 - (QG14) EXERGIA SPA - 2013***Provvedimento n. 24488*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, e in particolare il comma 1, dell'art. 3, secondo il quale ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti deve attestare entro cinque giorni dalla pubblicazione delle informazioni di cui al successivo comma 3, sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico la propria quota di mercato all'ingrosso relativa ad attività ed operazioni aventi ad oggetto gas naturale e il comma 6, del medesimo art. 3, secondo il quale, nel caso in cui un soggetto tenuto agli obblighi di cui al comma 1 omette di presentare nei termini l'attestazione, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligge al medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata la attestazione;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la comunicazione della società Snam Rete Gas S.p.A., pervenuta in data 18 maggio 2013;

VISTO il comunicato del 3 maggio 2013 pubblicato sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e relativo ai valori di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130;

CONSIDERATO che la società Exergia S.p.A., secondo quanto comunicato da Snam Rete Gas S.p.A. con lettera pervenuta il 18 maggio 2013 risulta aver immesso gas nella rete nazionale di gasdotti nel corso dell'anno termico convenzionale intercorso tra il 1 aprile 2012 e il 31 marzo 2013;

CONSIDERATO, pertanto, che la società Exergia S.p.A. era obbligata ad effettuare la attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso di cui al comma 1, dell'art. 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130 entro cinque giorni dalla pubblicazione sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico dei valori di cui all'art. 3, comma 3, del predetto decreto, avvenuta con comunicato del 3 maggio 2013;

CONSIDERATO altresì che ai sensi del comma 3, dell'art. 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, la predetta attestazione doveva essere trasmessa dalla società Exergia S.p.A. al Ministero stesso, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e che ad oggi la medesima Exergia S.p.A. non risulta aver effettuato la predetta trasmissione a nessuno dei tre enti indicati dalla norma;

CONSIDERATO, infine, che l'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130 prescrive che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligga ai soggetti tenuti agli obblighi di cui al comma 1, dell'art. 3, del medesimo decreto che abbiano omesso di presentare nei termini la attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata l'attestazione

**DELIBERA**

- a) di contestare alla società Exergia S.p.A. la violazione dell'obbligo di presentazione della attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso previsto dall'art. 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130;
- b) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, nei confronti della società Exergia S.p.A. per l'inottemperanza agli obblighi di presentazione della attestazione della propria quota di mercato di cui alla precedente lettera a);
- c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Carlo Bardini;
- d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza dai legali rappresentanti della società Exergia S.p.A., ovvero da persone da essa delegate;
- e) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti;
- f) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Roberto Chieppa*

**IL PRESIDENTE**  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**A460 - (QG15) GALA SPA - 2013***Provvedimento n. 24489*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, e in particolare il comma 1, dell'art. 3, secondo il quale ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti deve attestare entro cinque giorni dalla pubblicazione delle informazioni di cui al successivo comma 3, sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico la propria quota di mercato all'ingrosso relativa ad attività ed operazioni aventi ad oggetto gas naturale e il comma 6, del medesimo art. 3, secondo il quale, nel caso in cui un soggetto tenuto agli obblighi di cui al comma 1 omette di presentare nei termini l'attestazione, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligge al medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata la attestazione;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la comunicazione della società Snam Rete Gas S.p.A., pervenuta in data 18 maggio 2013;

VISTO il comunicato del 3 maggio 2013 pubblicato sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e relativo ai valori di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130;

CONSIDERATO che la società Gala S.p.A. , secondo quanto comunicato da Snam Rete Gas S.p.A. con lettera pervenuta il 18 maggio 2013 risulta aver immesso gas nella rete nazionale di gasdotti nel corso dell'anno termico convenzionale intercorso tra il 1 aprile 2012 e il 31 marzo 2013;

CONSIDERATO, pertanto, che la società Gala S.p.A. era obbligata ad effettuare la attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso di cui al comma 1 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130 entro cinque giorni dalla pubblicazione sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico dei valori di cui all'art. 3, comma 3, del predetto decreto, avvenuta con comunicato del 3 maggio 2013;

CONSIDERATO altresì che ai sensi del comma 3, dell'art. 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, la predetta attestazione doveva essere trasmessa dalla società Gala S.p.A. al Ministero stesso, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e che ad oggi la medesima Gala S.p.A. non risulta aver effettuato la predetta trasmissione a nessuno dei tre enti indicati dalla norma;

CONSIDERATO, infine, che l'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130 prescrive che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligga ai soggetti tenuti agli obblighi di cui al comma 1, dell'art. 3, del medesimo decreto che abbiano omissso di presentare nei termini la attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata l'attestazione

**DELIBERA**

- a) di contestare alla società Gala S.p.A. la violazione dell'obbligo di presentazione della attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso previsto dall'art. 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130;
- b) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, nei confronti della società Gala S.p.A. per l'inottemperanza agli obblighi di presentazione della attestazione della propria quota di mercato di cui alla precedente lettera a);
- c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Carlo Bardini;
- d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza dai legali rappresentanti della società Gala S.p.A. , ovvero da persone da essa delegate;
- e) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti;
- f) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Roberto Chieppa*

**IL PRESIDENTE**  
*Giovanni Pitruzzella*

---



**A461 - (QG16) GAS PLUS ITALIANA SRL - 2013***Provvedimento n. 24490*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, e in particolare il comma 1, dell'art. 3, secondo il quale ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti deve attestare entro cinque giorni dalla pubblicazione delle informazioni di cui al successivo comma 3, sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico la propria quota di mercato all'ingrosso relativa ad attività ed operazioni aventi ad oggetto gas naturale e il comma 6, del medesimo art. 3, secondo il quale, nel caso in cui un soggetto tenuto agli obblighi di cui al comma 1 omette di presentare nei termini l'attestazione, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligge al medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata la attestazione;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la comunicazione della società Snam Rete Gas S.p.A., pervenuta in data 18 maggio 2013;

VISTO il comunicato del 3 maggio 2013 pubblicato sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e relativo ai valori di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130;

CONSIDERATO che la società Gas Plus Italiana S.r.l. , secondo quanto comunicato da Snam Rete Gas S.p.A. con lettera pervenuta il 18 maggio 2013 risulta aver immesso gas nella rete nazionale di gasdotti nel corso dell'anno termico convenzionale intercorso tra il 1 aprile 2012 e il 31 marzo 2013;

CONSIDERATO, pertanto, che la società Gas Plus Italiana S.r.l. era obbligata ad effettuare la attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso di cui al comma 1 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130 entro cinque giorni dalla pubblicazione sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico dei valori di cui all'art. 3, comma 3, del predetto decreto, avvenuta con comunicato del 3 maggio 2013;

CONSIDERATO altresì che ai sensi del comma 3, dell'art. 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, la predetta attestazione doveva essere trasmessa dalla società Gas Plus Italiana S.r.l. al Ministero stesso, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e che ad oggi la medesima Gas Plus Italiana S.r.l. non risulta aver effettuato la predetta trasmissione a nessuno dei tre enti indicati dalla norma;

CONSIDERATO, infine, che l'art. 3 comma 6 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130 prescrive che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligga ai soggetti tenuti agli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 3 del medesimo decreto che abbiano omissso di presentare nei termini la attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata l'attestazione

**DELIBERA**

- a) di contestare alla società Gas Plus Italiana S.r.l. la violazione dell'obbligo di presentazione della attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130;
- b) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, nei confronti della società Gas Plus Italiana S.r.l. per l'inottemperanza agli obblighi di presentazione della attestazione della propria quota di mercato di cui alla precedente lettera a);
- c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Carlo Bardini;
- d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza dai legali rappresentanti della società Gas Plus Italiana S.r.l. , ovvero da persone da essa delegate;
- e) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti;
- f) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Roberto Chieppa*

**IL PRESIDENTE**  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**A463 - (QG18) GRUPPO OPENLOGS SRL - 2013***Provvedimento n. 24492*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, e in particolare il comma 1 dell'art. 3, secondo il quale ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti deve attestare entro cinque giorni dalla pubblicazione delle informazioni di cui al successivo comma 3 sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico la propria quota di mercato all'ingrosso relativa ad attività ed operazioni aventi ad oggetto gas naturale e il comma 6, del medesimo art. 3, secondo il quale, nel caso in cui un soggetto tenuto agli obblighi di cui al comma 1, omette di presentare nei termini l'attestazione, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligge al medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata la attestazione;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la comunicazione della società Snam Rete Gas S.p.A., pervenuta in data 18 maggio 2013;

VISTO il comunicato del 3 maggio 2013 pubblicato sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e relativo ai valori di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130;

CONSIDERATO che la società Gruppo Openlogs S.r.l., secondo quanto comunicato da Snam Rete Gas S.p.A. con lettera pervenuta il 18 maggio 2013 risulta aver immesso gas nella rete nazionale di gasdotti nel corso dell'anno termico convenzionale intercorso tra il 1 aprile 2012 e il 31 marzo 2013;

CONSIDERATO, pertanto, che la società Gruppo Openlogs S.r.l. era obbligata ad effettuare la attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso di cui al comma 1 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130 entro cinque giorni dalla pubblicazione sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico dei valori di cui all'art. 3, comma 3, del predetto decreto, avvenuta con comunicato del 3 maggio 2013;

CONSIDERATO altresì che ai sensi del comma 3, dell'art. 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, la predetta attestazione doveva essere trasmessa dalla società Gruppo Openlogs S.r.l. al Ministero stesso, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e che ad oggi la medesima Gruppo Openlogs S.r.l. non risulta aver effettuato la predetta trasmissione a nessuno dei tre enti indicati dalla norma;

CONSIDERATO, infine, che l'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130 prescrive che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligga ai soggetti tenuti agli obblighi di cui al comma 1, dell'art. 3, del medesimo decreto che abbiano omissso di presentare nei termini la attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata l'attestazione

**DELIBERA**

- a) di contestare alla società Gruppo Openlogs S.r.l. la violazione dell'obbligo di presentazione della attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130;
- b) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, nei confronti della società Gruppo Openlogs S.r.l. per l'inottemperanza agli obblighi di presentazione della attestazione della propria quota di mercato di cui alla precedente lettera a);
- c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Carlo Bardini;
- d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza dai legali rappresentanti della società Gruppo Openlogs S.r.l. , ovvero da persone da essa delegate;
- e) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti;
- f) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Roberto Chieppa*

**IL PRESIDENTE**  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**A465 - (QG20) PHLOGAS SRL - 2013***Provvedimento n. 24494*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, e in particolare il comma 1, dell'art. 3, secondo il quale ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti deve attestare entro cinque giorni dalla pubblicazione delle informazioni di cui al successivo comma 3, sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico la propria quota di mercato all'ingrosso relativa ad attività ed operazioni aventi ad oggetto gas naturale e il comma 6, del medesimo art. 3, secondo il quale, nel caso in cui un soggetto tenuto agli obblighi di cui al comma 1 omette di presentare nei termini l'attestazione, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligge al medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata la attestazione;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la comunicazione della società Snam Rete Gas S.p.A., pervenuta in data 18 maggio 2013;

VISTO il comunicato del 3 maggio 2013 pubblicato sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e relativo ai valori di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130;

CONSIDERATO che la società Phlogas S.r.l., secondo quanto comunicato da Snam Rete Gas S.p.A. con lettera pervenuta il 18 maggio 2013 risulta aver immesso gas nella rete nazionale di gasdotti nel corso dell'anno termico convenzionale intercorso tra il 1 aprile 2012 e il 31 marzo 2013;

CONSIDERATO, pertanto, che la società Phlogas S.r.l. era obbligata ad effettuare la attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso di cui al comma 1, dell'art. 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130 entro cinque giorni dalla pubblicazione sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico dei valori di cui all'art. 3, comma 3, del predetto decreto, avvenuta con comunicato del 3 maggio 2013;

CONSIDERATO altresì che ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, la predetta attestazione doveva essere trasmessa dalla società Phlogas S.r.l. al Ministero stesso, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e che ad oggi la medesima Phlogas S.r.l. non risulta aver effettuato la predetta trasmissione a nessuno dei tre enti indicati dalla norma;

CONSIDERATO, infine, che l'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, prescrive che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligga ai soggetti tenuti agli obblighi di cui al comma 1, dell'art. 3, del medesimo decreto che abbiano omissso di presentare nei termini la attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata l'attestazione

**DELIBERA**

- a) di contestare alla società Phlogas S.r.l. la violazione dell'obbligo di presentazione della attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130;
- b) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, nei confronti della società Phlogas S.r.l. per l'inottemperanza agli obblighi di presentazione della attestazione della propria quota di mercato di cui alla precedente lettera a);
- c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Carlo Bardini;
- d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza dai legali rappresentanti della società Phlogas S.r.l. , ovvero da persone da essa delegate;
- e) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti;
- f) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Roberto Chieppa*

**IL PRESIDENTE**  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**A466 - (QG21) REPOWER ITALIA SPA - 2013***Provvedimento n. 24495*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, e in particolare il comma 1, dell'art. 3, secondo il quale ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti deve attestare entro cinque giorni dalla pubblicazione delle informazioni di cui al successivo comma 3, sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico la propria quota di mercato all'ingrosso relativa ad attività ed operazioni aventi ad oggetto gas naturale e il comma 6, del medesimo art. 3, secondo il quale, nel caso in cui un soggetto tenuto agli obblighi di cui al comma 1 omette di presentare nei termini l'attestazione, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligge al medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata la attestazione;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la comunicazione della società Snam Rete Gas S.p.A. pervenuta in data 18 maggio 2013;

VISTO il comunicato del 3 maggio 2013 pubblicato sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e relativo ai valori di cui all'art. 3, comma 3 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130;

CONSIDERATO che la società Repower Italia S.p.A., secondo quanto comunicato da Snam Rete Gas S.p.A. con lettera pervenuta il 18 maggio 2013 risulta aver immesso gas nella rete nazionale di gasdotti nel corso dell'anno termico convenzionale intercorso tra il 1 aprile 2012 e il 31 marzo 2013;

CONSIDERATO, pertanto, che la società Repower Italia S.p.A. era obbligata ad effettuare la attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso di cui al comma 1, dell'art. 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130 entro cinque giorni dalla pubblicazione sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico dei valori di cui all'art. 3, comma 3, del predetto decreto, avvenuta con comunicato del 3 maggio 2013;

CONSIDERATO altresì che ai sensi del comma 3, dell'art. 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, la predetta attestazione doveva essere trasmessa dalla società Repower Italia S.p.A. al Ministero stesso, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e che ad oggi la medesima Repower Italia S.p.A. non risulta aver effettuato la predetta trasmissione a nessuno dei tre enti indicati dalla norma;

CONSIDERATO, infine, che l'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130 prescrive che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligga ai soggetti tenuti agli obblighi di cui al comma 1, dell'art. 3, del medesimo decreto che abbiano omissso di presentare nei termini la attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata l'attestazione

**DELIBERA**

- a) di contestare alla società Repower Italia S.p.A. la violazione dell'obbligo di presentazione della attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso previsto dall'art. 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130;
- b) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, nei confronti della società Repower Italia S.p.A. per l'inottemperanza agli obblighi di presentazione della attestazione della propria quota di mercato di cui alla precedente lettera a);
- c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Carlo Bardini;
- d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza dai legali rappresentanti della società Repower Italia S.p.A. , ovvero da persone da essa delegate;
- e) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti;
- f) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Roberto Chieppa*

**IL PRESIDENTE**  
*Giovanni Pitruzzella*

---



**A467 - (QG22) ROMA GAS & POWER SPA - 2013***Provvedimento n. 24496*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, e in particolare il comma 1, dell'art. 3, secondo il quale ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti deve attestare entro cinque giorni dalla pubblicazione delle informazioni di cui al successivo comma 3, sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico la propria quota di mercato all'ingrosso relativa ad attività ed operazioni aventi ad oggetto gas naturale e il comma 6, del medesimo art. 3, secondo il quale, nel caso in cui un soggetto tenuto agli obblighi di cui al comma 1 omette di presentare nei termini l'attestazione, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligge al medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata la attestazione;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la comunicazione della società Snam Rete Gas S.p.A., pervenuta in data 18 maggio 2013;

VISTO il comunicato del 3 maggio 2013 pubblicato sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e relativo ai valori di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130;

CONSIDERATO che la società Roma Gas & Power S.p.A., secondo quanto comunicato da Snam Rete Gas S.p.A. con lettera pervenuta il 18 maggio 2013 risulta aver immesso gas nella rete nazionale di gasdotti nel corso dell'anno termico convenzionale intercorso tra il 1 aprile 2012 e il 31 marzo 2013;

CONSIDERATO, pertanto, che la società Roma Gas & Power S.p.A. era obbligata ad effettuare la attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso di cui al comma 1, dell'art. 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130 entro cinque giorni dalla pubblicazione sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico dei valori di cui all'art. 3, comma 3, del predetto decreto, avvenuta con comunicato del 3 maggio 2013;

CONSIDERATO altresì che ai sensi del comma 3, dell'art. 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, la predetta attestazione doveva essere trasmessa dalla società Roma Gas & Power S.p.A. al Ministero stesso, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e che ad oggi la medesima Roma Gas & Power S.p.A. non risulta aver effettuato la predetta trasmissione a nessuno dei tre enti indicati dalla norma;

CONSIDERATO, infine, che l'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130 prescrive che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligga ai soggetti tenuti agli obblighi di cui al comma 1, dell'art. 3, del medesimo decreto che abbiano omissso di presentare nei termini la attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata l'attestazione

**DELIBERA**

- a) di contestare alla società Roma Gas & Power S.p.A. la violazione dell'obbligo di presentazione della attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso previsto dall'art. 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130;
- b) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, nei confronti della società Roma Gas & Power S.p.A. per l'inottemperanza agli obblighi di presentazione della attestazione della propria quota di mercato di cui alla precedente lettera a);
- c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Carlo Bardini;
- d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza dai legali rappresentanti della società Roma Gas & Power S.p.A., ovvero da persone da essa delegate;
- e) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti;
- f) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Roberto Chieppa*

**IL PRESIDENTE**  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**A468 - (QG23) SINERGIE ITALIANE SRL - 2013***Provvedimento n. 24497*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, e in particolare il comma 1, dell'art. 3, secondo il quale ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti deve attestare entro cinque giorni dalla pubblicazione delle informazioni di cui al successivo comma 3, sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico la propria quota di mercato all'ingrosso relativa ad attività ed operazioni aventi ad oggetto gas naturale e il comma 6, del medesimo art. 3, secondo il quale, nel caso in cui un soggetto tenuto agli obblighi di cui al comma 1 omette di presentare nei termini l'attestazione, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligge al medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata la attestazione;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la comunicazione della società Snam Rete Gas S.p.A., pervenuta in data 18 maggio 2013;

VISTO il comunicato del 3 maggio 2013 pubblicato sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e relativo ai valori di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130;

CONSIDERATO che la società Sinergie Italiane S.r.l., secondo quanto comunicato da Snam Rete Gas S.p.A. con lettera pervenuta il 18 maggio 2013 risulta aver immesso gas nella rete nazionale di gasdotti nel corso dell'anno termico convenzionale intercorso tra il 1 aprile 2012 e il 31 marzo 2013;

CONSIDERATO, pertanto, che la società Sinergie Italiane S.r.l. era obbligata ad effettuare la attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso di cui al comma 1, dell'art. 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130 entro cinque giorni dalla pubblicazione sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico dei valori di cui all'art. 3, comma 3, del predetto decreto, avvenuta con comunicato del 3 maggio 2013;

CONSIDERATO altresì che ai sensi del comma 3, dell'art. 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, la predetta attestazione doveva essere trasmessa dalla società Sinergie Italiane S.r.l. al Ministero stesso, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e che ad oggi la medesima Sinergie Italiane S.r.l. non risulta aver effettuato la predetta trasmissione a nessuno dei tre enti indicati dalla norma;

CONSIDERATO, infine, che l'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130 prescrive che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligga ai soggetti tenuti agli obblighi di cui al comma 1, dell'art. 3, del medesimo decreto che abbiano omesso di presentare nei termini la attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata l'attestazione

**DELIBERA**

- a) di contestare alla società Sinergie Italiane S.r.l. la violazione dell'obbligo di presentazione della attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso previsto dall'art. 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130;
- b) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, nei confronti della società Sinergie Italiane S.r.l. per l'inottemperanza agli obblighi di presentazione della attestazione della propria quota di mercato di cui alla precedente lettera a);
- c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Carlo Bardini;
- d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza dai legali rappresentanti della società Sinergie Italiane S.r.l. , ovvero da persone da essa delegate;
- e) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti;
- f) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Roberto Chieppa*

**IL PRESIDENTE**  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**A469 - (QG24) SUISSEGAS ITALIA SPA - 2013***Provvedimento n. 24498*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, e in particolare il comma 1, dell'art. 3, secondo il quale ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti deve attestare entro cinque giorni dalla pubblicazione delle informazioni di cui al successivo comma 3, sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico la propria quota di mercato all'ingrosso relativa ad attività ed operazioni aventi ad oggetto gas naturale e il comma 6, del medesimo art. 3, secondo il quale, nel caso in cui un soggetto tenuto agli obblighi di cui al comma 1 omette di presentare nei termini l'attestazione, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligge al medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata la attestazione;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la comunicazione della società Snam Rete Gas S.p.A., pervenuta in data 18 maggio 2013;

VISTO il comunicato del 3 maggio 2013 pubblicato sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e relativo ai valori di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130;

CONSIDERATO che la società Suissegas Italia S.p.A., secondo quanto comunicato da Snam Rete Gas S.p.A. con lettera pervenuta il 18 maggio 2013 risulta aver immesso gas nella rete nazionale di gasdotti nel corso dell'anno termico convenzionale intercorso tra il 1 aprile 2012 e il 31 marzo 2013;

CONSIDERATO, pertanto, che la società Suissegas Italia S.p.A. era obbligata ad effettuare la attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso di cui al comma 1, dell'art. 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130 entro cinque giorni dalla pubblicazione sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico dei valori di cui all'art. 3, comma 3, del predetto decreto, avvenuta con comunicato del 3 maggio 2013;

CONSIDERATO altresì che ai sensi del comma 3, dell'art. 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, la predetta attestazione doveva essere trasmessa dalla società Suissegas Italia S.p.A. al Ministero stesso, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e che ad oggi la medesima Suissegas Italia S.p.A. non risulta aver effettuato la predetta trasmissione a nessuno dei tre enti indicati dalla norma;

CONSIDERATO, infine, che l'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, prescrive che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligga ai soggetti tenuti agli obblighi di cui al comma 1, dell'art. 3, del medesimo decreto che abbiano omissso di presentare nei termini la attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata l'attestazione

**DELIBERA**

- a) di contestare alla società Suissegas Italia S.p.A. la violazione dell'obbligo di presentazione della attestazione della propria quota di mercato all'ingrosso previsto dall'art. 3, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130;
- b) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 130, nei confronti della società Suissegas Italia S.p.A. per l'inottemperanza agli obblighi di presentazione della attestazione della propria quota di mercato di cui alla precedente lettera a);
- c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Carlo Bardini;
- d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza dai legali rappresentanti della società Suissegas Italia S.p.A., ovvero da persone da essa delegate;
- e) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti;
- f) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Roberto Chieppa*

**IL PRESIDENTE**  
*Giovanni Pitruzzella*

---

## PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

### IP192 - EDREAMS-PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO

*Provvedimento n. 24459*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 luglio 2013;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del Consumo" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare il combinato disposto dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-*quinquiesdecies* del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'art. 19 del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012;

VISTA la propria delibera n. 22120, del 16 febbraio 2011, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza di tre distinte pratiche commerciali, poste in essere negli anni 2008-2010, da eDreams S.r.l., consistenti: *a)* nella prospettazione non rispondente al vero della disponibilità di voli e alberghi sul sito *internet* [www.edreams.it](http://www.edreams.it), a prezzi particolarmente vantaggiosi; *b)* nella predisposizione, non rispondente ai canoni di correttezza e buona fede, di un sistema di pagamento dei servizi suscettibile di determinare dei blocchi ingiustificati di disponibilità di somme, per periodi prolungati, senza informarne gli utenti; *c)* nella divulgazione di informazioni ingannevoli circa le modalità di assistenza fornite ai consumatori mediante un numero telefonico a tariffazione maggiorata;

VISTA la propria delibera n. 24044 del 14 novembre 2012, con la quale l'Autorità ha accertato che il comportamento della società eDreams S.r.l. costituiva violazione dell'art. 27 comma 12, del Codice del Consumo per non aver ottemperato alla delibera del 16 febbraio 2011, n. 22120, con riferimento ai profili di scorrettezza di cui alla pratica descritta alla precedente lettera *a)*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

**1.** Con provvedimento n. 22120, del 16 febbraio 2011, l'Autorità, all'esito del procedimento PS1442, ha ritenuto le pratiche commerciali poste in essere da eDreams S.r.l. (di seguito "eDreams") scorrette ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, 22, 23, lettera *e)*, 24 e 25, lettera *a)* e *d)*, del Codice del Consumo.

2. Con tale provvedimento, in particolare, l'Autorità, con riferimento alla pratica di cui alla lettera *a*), ha accertato che la promozione delle offerte di voli aerei e pacchetti viaggio, realizzata dal professionista mediante il sito *internet* *www.edreams.it*, risultava ingannevole a causa dell'omissione, sin dal primo contatto, dell'indicazione dei limiti di disponibilità delle offerte e delle voci di costo già conoscibili *ex ante* (quale il costo di gestione della pratica da parte di eDreams e quello connesso all'utilizzo, da parte dei consumatori, di distinte tipologie di carte di credito/debito per l'esecuzione del pagamento), così che il prezzo complessivo della transazione risultava percepibile solo al termine della procedura di prenotazione, cioè solamente quando veniva richiesto al consumatore l'inserimento dei dati relativi allo strumento di pagamento prescelto.
3. Con provvedimento n. 24044 del 14 novembre 2012, l'Autorità con riferimento alla pratica di cui alla lettera *a*), ha accertato che il comportamento di eDreams costituiva violazione della delibera del 16 febbraio 2011, n. 22120.
4. In particolare, in data 27 maggio 2011 il professionista ha trasmesso la relazione di ottemperanza (integrata il successivo 6 giugno), con cui illustrava le modifiche che avrebbe apportato al proprio sito *internet*. Tali modifiche, con riferimento al profilo in questione, prevedevano l'inserimento di una scheda ("*gif*") denominata "Prezzo chiaro" nella homepage del sito *internet* *www.edreams.it*, al fine di indicare le componenti di costo non comprese nel prezzo pubblicizzato, quali il *range* di valori per il compenso richiesto da eDreams per i propri servizi, il costo addebitato per l'utilizzo della carta di pagamento e l'informativa sui possibili oneri aggiuntivi (quali, ad esempio, supplementi bagagli e assicurazione viaggio).
5. Successivamente, con nota del 27 dicembre 2011, il professionista ha posticipato al 19 gennaio 2012 la data di ultimazione delle modifiche da apportare sul proprio sito *internet*. Il professionista, poi, con le note del 17 e 24 gennaio 2012 ha comunicato all'Autorità che, a causa di ostacoli imprevisti di natura tecnica, la conclusione della fase di implementazione delle misure si sarebbe conclusa in data 26 gennaio 2012.
6. Dalle rilevazioni d'ufficio realizzate in data 5 novembre 2012 sul sito *internet* del professionista è emerso che nella schermata del processo di prenotazione a fianco del riquadro in cui viene indicato il prezzo per passeggero era stato collocato il termine "Dettaglio", cliccando sul quale si apriva una finestra che riportava il medesimo prezzo con l'avvertenza "*Tasse aeroportuali, commissioni per prenotazione e pagamento con carta di credito inclusi nel prezzo. Possono applicarsi eventuali supplementi per i bagagli trasportati o per altri servizi opzionali selezionati*".
7. Il professionista, con memoria integrativa del 31 ottobre 2012, ha comunicato all'Autorità di aver avviato le procedure interne per la realizzazione di ulteriori modifiche del proprio sito *internet*, consistenti nell'inserimento, nella schermata con i risultati di ricerca, dell'indicazione specifica che i prezzi riportati sarebbero variati in un *range* compreso tra quello corrispondente al mezzo di pagamento meno caro e quello collegato alla carta di credito per la quale eDreams non avrebbe applicato alcuno sconto.
8. L'Autorità, alla luce delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, con il provvedimento n. 24044 del 14 novembre 2012 ha ritenuto che il comportamento posto in essere da eDreams costituiva inottemperanza alla lettera *a*) della delibera del 16 febbraio 2011, n. 22120, in quanto la veste grafica della homepage del sito *internet* *www.edreams.it*, anche con le modifiche proposte, non risultava ancora idonea a garantire ai consumatori una chiara percezione, sin dal contatto iniziale, del costo globale delle offerte disponibili.
9. Sulla base delle segnalazioni pervenute a partire dal 15 febbraio 2013 e dei rilievi d'ufficio svolti dall'Autorità in data 10 luglio 2013 (simulazione di acquisto di un volo andata e ritorno sulla



tratta Madrid-Copenhagen) emerge che il sito *internet* di eDreams, modificato nella misura indicata dal professionista con la nota del 31 ottobre 2012, continua a mantenere i profili di scorrettezza nei termini di cui alla lettera *a*) della delibera del 16 febbraio 2011, n. 22120 e già oggetto della delibera di inottemperanza del 14 novembre 2012, n. 24044.

**10.** In particolare, la prima schermata della procedura di prenotazione di un volo/volo+hotel sul sito di eDreams riporta, al di sotto dell'indicazione del prezzo unitario per passeggero delle singole offerte disponibili, una stringa a caratteri minuti nella quale compare l'indicazione che la tariffa indicata con grande evidenza (294,37 euro) è quella relativa all'utilizzo della carta di credito meno cara ("Prezzo con carta di credito più economica [la carta eDreams]. Variazioni per carta di credito prescelta: xx € con [nome circuito] (carta meno economica) [336,58 euro nell'esempio]. Tasse aeroportuali e quota di gestione incluse nel prezzo" (cfr. Immagine 1).

#### Immagine n. 1 – Prezzo proposto all'inizio del processo di prenotazione on line

**Madrid - Copenhagen andata e ritorno da 294 €**  
2.676 voli trovati per la tua ricerca

Hai cercato Da Madrid a Copenhagen andata il 19-Jul ritorno 29-Jul 1 Adulto [Cambiare ricerca](#)

Orario di partenza	Prezzo	ANDATA	RITORNO	Tempo	Info
Andata: 0h - 24h Ritorno: 0h - 24h	294,37 € per passeggero*	13:55 Madrid (Barajas) → 17:10 Copenhagen (Cope...)	08:05 Copenhagen (Cope... → 11:30 Madrid (Barajas)	3h15' 0	i

\* Prezzo con carta di credito più economica. Variazioni per carta di credito prescelta: 336,58 € con American Express (carta meno economica). Tasse aeroportuali e quota di gestione incluse nel prezzo

**SELEZIONA** →

Solo in una fase successiva la scelta di qualsiasi carta di credito diversa da quella del professionista individua un prezzo complessivo del biglietto che informa il consumatore di quanto gli viene addebitato (334,61 euro nell'esempio) per l'utilizzo del mezzo di pagamento prescelto (ricompreso peraltro in una voce denominata "spese di gestione" presentata congiuntamente alle tasse, per un totale di 20,12 euro per tratta per persona) (cfr. Immagine 2).

### Immagine n. 2 – Prezzo proposto al termine del processo di prenotazione on line (fase di pagamento)

#### Dati di pagamento \* Dati obbligatori

Tutti i dati relativi al pagamento devono essere inseriti

Carta di credito

Verifica che la carta di credito/debito selezionata sia corretta. In caso contrario, la compagnia applicherà automaticamente l'addebito corrispondente.

Tipo di carta\* (1): Visa Debito

Titolare: \*

Numero: \*

Scadenza: \*

Codice di sicurezza [?]: \*

Spese carta di credito (per tratta ed a passeggero).

(1) Le nuove carte VISA e MasterCard vengono emesse con un PIN per le transazioni online, che la tua banca ti deve comunicare. Se la tua banca ti ha già inviato il PIN, per favore seleziona Visa Credito o MasterCard con PIN.

#### Confermare la tua prenotazione Per favore devi accettare le condizioni di prenotazione

Alcune compagnie low cost possono applicare costi aggiuntivi in funzione di bagaglio, carta di credito, imbarco in aeroporto... Se il prezzo della tua prenotazione cambiasse, ti informeremo e chiederemo di accettare il nuovo prezzo, prima di confermare la prenotazione.

In seguito trovi i dettagli del prezzo della tua prenotazione.

Miglior prezzo	294,37 €
Pagamento delle spese di gestione e delle tasse per tratta	40,24 €
Prezzo per passeggero	334,61 €
<b>Prezzo totale</b>	<b>334,61 €</b>

Passeggeri con necessità speciali [?]:

**Prezzo totale 334,61 €**

Ho letto e accetto le condizioni generali di eDreams, ho letto l'informatica sul trattamento dei dati, e accetto che venga addebitato sulla mia carta di credito un importo di 334,61 € per questa prenotazione.

PRENOTA

11. Le modifiche che eDreams ha apportato sul proprio sito *internet* non appaiono idonee ad eliminare i profili di scorrettezza della pratica commerciale in questione. Si fa riferimento, in particolare, al prezzo presentato all'inizio della procedura di prenotazione, che in realtà corrisponde ad un prezzo già scontato, applicato ad un numero marginale di transazioni corrispondenti a quelle per le quali si utilizza la carta del professionista (cfr. immagine 1), alla forcella di valori inserita nella stringa sottostante all'indicazione del prezzo inizialmente promosso, nonché, alla fine del processo di prenotazione, alla voce onnicomprensiva per spese di gestione e tasse, peraltro soggette a regimi di rimborso diversi.

12. Nel caso di specie, infatti, il professionista indica, all'inizio del processo di prenotazione, quale prezzo unitario per singola offerta disponibile, il prezzo che il consumatore pagherebbe, fortemente scontato, qualora facesse ricorso allo specifico strumento di pagamento costituito dalla carta eDreams, che copre circa il 4% delle transazioni che avvengono sulla piattaforma telematica

del professionista, come risulta dalle dichiarazioni da quest'ultimo rilasciate durante l'audizione del 22 ottobre 2012, resa nel corso del procedimento IP146.

**13.** Pertanto, la presentazione delle tariffe dei servizi offerti dal professionista sul proprio sito *internet*, attraverso lo scorporo del *credit card surcharge* dal prezzo del biglietto, così come le modalità utilizzate per informare i consumatori della sussistenza di tale supplemento, continuano a risultare inottemperanti rispetto alla lettera *a)* della delibera dell'Autorità n. 22120, del 16 febbraio 2011, nonché della delibera n. 24044 del 14 novembre 2012, non rispondendo ai criteri di trasparenza e completezza informativa cui il professionista deve attenersi quando promuove la propria offerta tariffaria. In particolare, il professionista continua ad omettere, sin dal primo contatto, il dato relativo al costo connesso all'utilizzo di carte di credito/debito diverse dalla carta eDreams, l'unica che determina uno sconto sul prezzo base, il che rende di fatto conoscibile il reale prezzo complessivo da pagare, per la quasi totalità delle transazioni, solo al termine della procedura di prenotazione. È solo in questa fase, infatti, che il consumatore, con la scelta dello specifico strumento di pagamento tra quelli messi a disposizione dal professionista, viene a conoscenza del corrispondente costo e, pertanto, del prezzo finale del servizio prescelto, dato dalla somma di quest'ultimo prezzo con quello unitario indicato all'inizio del processo di prenotazione.

**14.** Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, e dall'articolo 23, comma 12-*quinqüesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro, nonché, nei casi di reiterata inottemperanza, alla sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 22120 del 16 febbraio 2011, ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;

#### DELIBERA

a) di contestare alla società eDreams S.r.l. la violazione di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per aver reiteratamente inottemperato alla delibera dell'Autorità n. 22120 del 16 febbraio 2011;

b) l'avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;

c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Biffaro;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Servizi, della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore dell'Autorità, dai legali rappresentanti della società eDreams S.r.l., ovvero da persone da essa delegate;

e) che entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

**PS8920 - FUTURE BAY – MANCATA CONSEGNA MERCE**

*Avviso della comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria*

## L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Avviso di **comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria** ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie* (di seguito, *Regolamento*) in relazione al procedimento **PS8920 – FUTURE BAY – MANCATA CONSEGNA MERCE**.

Con la presente si comunica che il termine di conclusione della fase istruttoria è fissato alla data del **26 agosto 2013**.

Si comunica inoltre, ai sensi del medesimo articolo di cui all'oggetto, che la Parte può presentare memorie conclusive o documenti **entro 10 giorni** dal ricevimento della presente.

Si rammenta, altresì, che la Parte può richiedere l'accesso agli atti del procedimento, secondo quanto già a suo tempo evidenziato nella comunicazione di avvio del procedimento stesso. L'accesso potrà essere effettuato direttamente dalla Parte o da persona delegata per iscritto.

Ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 27, comma 9, del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del Consumo" e successive modificazioni e dall'art. 23, comma 12-quinquiesdecies del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, si richiede ad Adamante S.r.l. di fornire copia dell'ultimo bilancio, ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche nell'ultimo anno.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione Energia e Industria della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore ed il riferimento **PS8920**. Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi al dottor Gilberto Guardavaccaro, al numero 06.85821.299.

---

---

*Autorità garante  
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale  
Anno XXIII- N. 32 - 2013

---

*Coordinamento redazionale*

Giulia Antenucci

*Redazione*

Elisabetta Allegra, Sandro Cini, Maurizio Gentilini,  
Valerio Ruocco, Simonetta Schettini  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Ufficio Statistico e Ispezioni Informatiche  
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

---

*Realizzazione grafica*

Area Strategic Design

---